

Legge n. 213 del 7 dicembre 2012**“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”**

*Il nuovo ruolo della corte dei conti
alla luce delle modifiche introdotte dagli artt. 1, 1bis e 2 del d.l. 174/2012*

*analisi a cura della dott.ssa Monica Gatti
Servizio Innovazione e Semplificazione amministrativa*

1. Introduzione

Il **decreto legge 174/2012**, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 e intitolato *Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*, ha introdotto **una serie di disposizioni** volte a favorire la trasparenza e la riduzione dei costi degli apparati politici regionali, nonché a riequilibrare la situazione finanziaria degli enti locali in difficoltà. Lo scopo che il Legislatore si prefissato di realizzare è duplice: **da un lato rafforzare il coordinamento della finanza pubblica**, dall'altro **garantire il rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'U.E.**

La riforma del Titolo V della Costituzione ha potenziato sulla carta l'autonomia tributaria e finanziaria degli enti territoriali senza però riuscire a rendere effettivo il federalismo fiscale. Gli enti territoriali, godendo di un'elevata autonomia di spesa e di una limitata autonomia di entrata, sono di conseguenza incentivati a spendere risorse che vengono acquisite e poi ridistribuite dal Governo centrale.

Al fine di evitare un ulteriore deterioramento della sostenibilità delle finanze pubbliche, con relativo ampliamento del disavanzo e del debito, il Legislatore ha deciso di rafforzare gli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica attribuendo alla **Corte dei Conti il ruolo di garante del rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio introdotto con Legge Costituzionale n.1/2012**. La sua capillare presenza sul territorio, attraverso le Sezioni regionali di controllo, ne fanno di fatto lo strumento più adatto per assicurare il controllo della tenuta complessiva del sistema finanziario pubblico.

2. Il controllo della Corte dei Conti sulle Regioni

Le norme relative ai controlli sulle Regioni sono contenute negli art. 1 e 1bis del D.L. 174/2012 e prevedono alcuni **elementi fortemente innovativi** che vengono riportati di seguito.

• Relazione Semestrale su coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali

L'art. 1 comma 2 prevede che ogni sei mesi le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti trasmettano ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

La relazione dovrà poi essere trasmessa anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le determinazioni di competenza, così come prescritto dall'art. 1 comma 8.

Si tratta di uno **strumento referente specifico** che si viene ad affiancare a quello già dettato dall'art. 17 comma 9 della Legge n.196/2009 relativo alle relazioni quadrimestrali previste per la legislazione di spesa statale.

Le prime relazioni semestrali, in base a quanto stabilito dalle *Linee Programmatiche Anno 2013* della Corte dei Conti, **copriranno il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2013** e avranno un approccio sperimentale.

• **Esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi**

In base al terzo comma dell'art. 1 i Presidenti delle Regioni dovranno trasmettere alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti i bilanci preventivi annuali e pluriennali, i rendiconti e i relativi allegati e la relazione di accompagnamento.

La Corte dei Conti dovrà verificare

- il rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno;
- l'osservanza del vincolo previsto dall'ultimo comma dell'art. 119 della Costituzione in base al quale le Regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento;
- la sostenibilità dell'indebitamento e l'assenza di irregolarità in grado di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Le Sezioni regionali di controllo dovranno inoltre verificare che nei rendiconti delle Regioni si tenga conto delle partecipazioni in società controllate che gestiscono servizi pubblici per la collettività e servizi strumentali alla Regione e dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale. I bilanci regionali vengono perciò chiamati a "rendere il conto" dell'intero universo regionale in tutte le sue articolazioni. **Dovranno quindi essere messi in evidenza in modo chiaro gli effetti finanziari derivanti da partecipazioni societarie** nei soggetti che gestiscono servizi pubblici regionali, o servizi strumentali alla regione, nonché **dei risultati della gestione degli enti del settore sanitario**.

Risulterà dunque importante, alla luce del **rafforzamento dei controlli esterni sulle autonomie territoriali**, che la Corte dei Conti riesca ad avviare **un intenso dialogo con le amministrazioni regionali** al fine di recuperare informazioni in merito all'intero ciclo di bilancio.

Nel caso in cui le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ravvisino degli squilibri economico-finanziari, una mancata copertura di spese, la violazione di norme sulla regolarità della gestione finanziaria, o infine il mancato rispetto degli obiettivi stabiliti con il patto di stabilità interno, le Regioni hanno l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ripristinando gli equilibri di bilancio.

I citati provvedimenti dovranno essere a loro volta trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo per essere verificati. Nel caso in cui la Regione non abbia provveduto alla trasmissione degli atti o la loro verifica abbia avuto esito negativo, la conseguenza prevista è una **sanzione che colpisce l'operatività dell'ente** paralizzandola, in quanto consiste nella preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa interessati dalle irregolarità.

• **Relazione del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sul sistema dei controlli interni**

Il Decreto 174, al sesto comma dell'art. 1 introduce l'obbligo a cadenza annuale per il Presidente della Regione di trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della

Corte dei Conti una relazione volta a mettere in evidenza la regolarità della gestione e l'efficacia e adeguatezza dei controlli interni.

Viene sottolineato in tale modo **la specifica responsabilità che il Presidente della Regione assume sulla regolarità della gestione complessiva dell'Ente.**

La relazione dovrà essere trasmessa anche al Presidente del Consiglio regionale. In tale modo **viene valorizzato il coinvolgimento dell'assemblea elettiva nel controllo, di natura politica, della gestione amministrativa e finanziaria** attuata dal Presidente della Giunta.

- **Parifica del rendiconto regionale**

Il 5 comma dell'art. 1 del D.L. 174/2012 **estende alle Regioni una forma di presidio già prevista per il rendiconto statale** in quanto stabilisce che il rendiconto generale della Regione verrà parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La decisione di parifica consiste nel confronto tra i risultati della gestione come sono stati registrati nel consuntivo e le corrispondenti voci previsionali contenute nel bilancio e nel riscontro della relativa concordanza con i dati contabili trasmessi alla Corte.

- **Controllo sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari**

Il nuovo sistema dei controlli si estende anche ai rendiconti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale, ognuno dei quali deve approvare un rendiconto di esercizio annuale nel quale deve evidenziare le risorse che il Consiglio Regionale ha trasferito al gruppo e le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati. I rendiconti andranno trasmessi al Presidente del Consiglio Regionale che a sua volta li trasmette al Presidente della Regione che provvede ad inviarli entro 60 giorni alla Corte dei Conti.

La Corte dei Conti si deve pronunciare entro trenta giorni decorsi i quali si determina il silenzio assenso. Se la Corte ravvisa delle irregolarità può richiederne le opportune modifiche ed integrazioni da effettuarsi ad opera del gruppo consiliare interessato che, qualora non provveda, decade dal diritto di erogazione delle risorse da parte del consiglio regionale con contestuale obbligo di restituzione delle risorse nel frattempo ricevute e non rendicontate.

In passato **la disciplina di queste risorse finanziarie era stata rimessa completamente alle Regioni**, che avevano evitato di dettare regole stringenti per lasciare alla politica un ampio margine operativo. Il Legislatore ha però preferito intervenire al fine di evitare che la sostanziale assenza di regole potesse consentire un uso inappropriato delle risorse pubbliche. Alla Corte dei conti viene dunque assegnato anche il controllo sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari in quanto **si tratta di risorse pubbliche che, anche se trasferite a soggetti di natura privata come sono i gruppi consiliari, rimangono comunque finalizzate a sostenere finanziariamente le funzioni pubblicistiche di supporto politico-istituzionale agli esponenti consiliari.**

La norma si propone anche l'obiettivo di **responsabilizzare i due organi di vertice regionali: il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Regione**, i quali, essendo i massimi responsabili dell'indirizzo politico-amministrativo non possono disinteressarsi della correttezza della gestione delle risorse pubbliche che vengono destinate a supportare l'esercizio delle funzioni politico-istituzionali consiliari.

I rendiconti dei gruppi consiliari dovranno poi **essere pubblicati in allegato al conto consuntivo del Consiglio Regionale nel sito istituzionale della Regione.** Il Legislatore riconosce così concretamente all'elettorato la possibilità di conoscere le modalità di impiego delle risorse regionali trasferite ai gruppi consiliari.

Su tale tematica, il decreto *trasparenza*, la cui bozza è stata approvata il 22 gennaio scorso, all'art. 28 prevede ulteriori sanzioni in caso di mancata pubblicazione dei rendiconti consiliari

sul sito istituzionale. La volontà del Legislatore è quindi chiara: incrementare la trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa e incrementare il controllo democratico esercitato dai cittadini attraverso la concreta accessibilità delle informazioni.

- **La relazione di fine legislatura**

L'art. 1-bis modifica infine la disciplina sanzionatoria e premiale degli enti territoriali contenuta nel D.Lgs n. 149/2011, in merito alla relazione di fine legislatura prevista per le Regioni e per gli Enti Locali. Per quest'ultima viene rafforzato il regime di pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito internet della Regione e dell'Ente Locale al fine di aumentare la trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa e di accrescere il controllo democratico esercitato dai cittadini.

3. La riduzione dei costi della politica

Ai fini della riduzione dei costi della politica l'articolo 2 introduce una serie di misure che vengono ad incidere sulle spese per gli organi regionali. Tra le varie misure adottate si segnalano:

- la conferma della riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali;
- la riduzione dell'indennità di consiglieri e di assessori;
- il divieto di cumulo di indennità e di emolumenti;
- la riduzione di contributi ai gruppi consiliari;
- l'introduzione di limiti ai vitalizi dei consiglieri e l'esclusione dal vitalizio per coloro che hanno subito una condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione;
- la rideterminazione per le legislature successive delle spese per il personale dei gruppi consiliari;
- la riduzione dell'assegno di fine mandato per i consiglieri regionali.

Tutte queste misure dovevano essere attuate entro il 23 dicembre 2012, oppure, se si tratta di modifiche statutarie, queste dovranno essere attuate entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto. Allo stato attuale il recepimento di tali misure (modifiche statutarie e leggi regionali) sta giungendo a completamento in quasi tutte le Regioni, anche al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni previste.

Di fatto, la mancata attuazione da parte delle Regioni delle sopracitate misure comporterebbe la mancata erogazione dell'80% dei trasferimenti erariali alla regione a decorrere dal 2013; la decurtazione della metà delle risorse trasferite per il trattamento economico dei componenti del Consiglio e della Giunta regionale. Infine, la mancata attuazione delle misure di risparmio potrebbe anche dare luogo allo scioglimento del Consiglio regionale.